

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07939/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7939 del 2024, proposto da Grazia Nania, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rosanova, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lettere (Napoli), alla via Conserve n. 20 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Formez P.A., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Paparatti Massimo, Rodio Raffaele, Tarsia Francesco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- 1) delle graduatorie dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 91 unità resa pubblica in data 14 giugno 2024, relativa al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicata sul portale inPA nel rispetto del DPR 82/2023, in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori della ricorrente Grazia Nania con punteggio utile di 30,125;
- 2) delle graduatorie distrettuali degli idonei non vincitori nella parte in cui: Avviso di comunicazione, comparso sul sito istituzionale di parte resistente, del 14 giugno 2024, nel quale si evince la definitiva approvazione della graduatoria sub 1);
- 3) dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del 19 giugno 2024, in relazione alla graduatoria degli idonei-vincitori, quale provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede – collegamento online Provvedimento 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale veniva disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori;
- 4) del provvedimento del 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Scorrimento - Assunzione vincitori, - collegamento online P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, anche in riferimento alla graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024 di interesse della ricorrente, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, in relazione alla necessità di colmare, attraverso la

tecnica dello scorrimento, le vacanze provocate dalla parziale mancata immissione in ruolo dei primi soggetti ritenuti vincitori e già impugnata;

il tutto in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori, anche in questa seconda sede, della ricorrente Grazia Nania, titolare del punteggio utile di 30,125;

5) della nota del 11 giugno 2024 ore 14:59 della Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo pec alla ricorrente, in relazione all'apposita richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata nella domanda di partecipazione alla pagina 5, con cui veniva sottolineato il conseguimento qualifica in data 15 settembre 2021;

6) del presupposto bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e, specificatamente gli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, dai quali si evince la condizione di riservataria (servizio civile), la titolarità del diritto di preferenza (per avere una figlia minore) e il diritto ad ottenere, al pari di ogni candidato che abbia conseguito il diploma di laurea a ciclo unico, nei 7 anni precedenti la pubblicazione del bando, un punteggio aggiuntivo addirittura raddoppiato, ed integrato da ulteriori 2,00 punti, che tiene conto del voto e delle tempistiche di conseguimento e di ulteriori 3,00 pt. per l'abilitazione alla professione forense;

7) di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli attinenti la valutazione sui titoli dei ricorrenti, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non assegna alla stessa i punteggi integrativi di 6,00 pt. e 2 pt.;

8) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Formez P.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso all'esame del Collegio parte ricorrente si duole, instando per la tutela cautelare, della valutazione dei propri titoli nell'ambito del concorso in epigrafe, in particolare censurando:

1. l'omessa attribuzione dei due punti aggiuntivi previsti dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando di concorso per il proprio titolo di laurea (laurea magistrale in giurisprudenza LMG 01), deducendo che il ridetto titolo, ancorché speso per l'accesso, in quanto di secondo livello rispetto alla laurea triennale, pure utile ai fini dell'accesso, le avrebbe dovuto assicurare la maggiorazione del punteggio come prevista per i titoli accademici "ulteriori" rispetto a quelli utilizzati ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva;

2. l'omessa attribuzione dei tre punti previsti per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nonostante l'indicazione in domanda;

3. l'omessa considerazione sia della posizione di riservataria della ricorrente, ex art. 1 della Legge di concorso, per avere effettuato e concluso, in epoca antecedente alla pubblicazione del Bando, il servizio civile, sia il suo diritto di preferenza, ex art. 5 del DPR 487/1994, per avere una figlia minore;

Rilevata l'insussistenza del prescritto *fumus boni iuris* in relazione alle doglianze sub 1 e 2 e ciò in quanto:

- con riguardo al punteggio asseritamente dovuto per l'abilitazione all'esercizio della professione forense la ricorrente risulta aver conseguito i 3 punti previsti dal bando e pretesi in ricorso;
- con riguardo ai pretesi due punti aggiuntivi per la laurea magistrale spesa per l'accesso al concorso va escluso, in base alla lettera del bando, che peraltro recepisce pedissequamente quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 in relazione alla possibile valorizzazione dei titoli di ammissione solo con riguardo al voto di laurea, che il titolo in questione possa considerarsi alla stregua di un titolo "ulteriore" valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, né la parte ricorrente ha dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. ord. TAR Lazio, IV ter, 11 luglio 2024, n. 3130 e ord.3546 del 2 agosto 2024);

Ritenuto invece sussistente il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza afferente l'omessa considerazione sia della posizione di riservataria della ricorrente, ex art. 1 del bando di concorso per avere effettuato e concluso, in epoca antecedente alla pubblicazione di quest'ultimo, il servizio civile sia del suo diritto di preferenza, ex art. 5 del DPR 487/1994, per avere una figlia minore;

Ritenuto sul punto, infatti, che, diversamente da quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti, l'istituto del soccorso istruttorio non trova applicazione nelle procedure concorsuali soltanto allorché esso conduca ad una integrazione postuma della domanda di partecipazione, ipotesi che non ricorre nel caso di specie;

Rilevato, in ogni caso, che il titolo di riserva e quello di preferenza, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano comunque indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del *format* nulla più che una mera irregolarità – e,

come tali, valutabili a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio (Tar Lazio Roma, sez. IV ter, ordinanza n. 3102 del 10 luglio 2024);

Ritenuto, pertanto, ad una sommaria valutazione tipica della presente fase e fatta salva ogni diversa determinazione in sede di merito, la fondatezza in parte della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, dalla quale discende l'obbligo per le amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere alla candidata la riserva e preferenza discendenti dai summenzionati titoli ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno

l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente

da quest'ultima;

Ritenuto infine:

-di fissare per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;

-di disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio attesa la peculiarità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

a) accoglie *in parte qua*, per quanto e nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare;

b) autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;

d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO